

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile
Ordinanza 26 ottobre 2010, n. 21875

La Corte di Cassazione, sezione tributaria

(omissis)

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione da parte dell'associazione contribuente dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Sondrio che, ai fini Irpeg, Irap, Iva, aveva evidenziato la produzione di reddito d'impresa non dichiarato nell'anno 2003. L'accertamento era scaturito da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza con il quale veniva rilevato l'esercizio di un'attività imprenditoriale non dichiarata da parte dell'"(OMESSO)" con conseguente evasione d'imposta. L'Associazione ricorrente rilevava che in base allo Statuto doveva essere applicato il regime agevolativo per le associazioni non aventi fine di lucro;

2. La C.T.P. di Sondrio ha rigettato il ricorso;

3. La C.T.R. ha accolto l'appello dell'Associazione ritenendo che i modesti compensi percepiti per lezioni di equitazione e ricovero di cavalli non inficiasse la finalità non di lucro di cui allo Statuto;

4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 148, commi 3 e 8, lettera c) ed e). Secondo l'Associazione ricorrente la CTR ha errato perché non ha tenuto conto che, ai sensi del citato articolo 148, le previsioni agevolative si applicano se l'associazione rispetta in concreto le condizioni previste nel comma 8, tra cui quelle che impongono l'obbligo di assicurare concretamente agli associati la regolare ed effettiva partecipazione alla vita assembleare dell'associazione, condizione che nella specie non è stata rispettata; b) insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. La ricorrente lamenta che la CTR ha affermato che l'Associazione effettuasse solo sporadiche prestazioni di servizi a terzi dietro corrispettivo senza indicare gli elementi probatori su cui tale affermazione era fondata; c) violazione e falsa applicazione dei principi generali che regolano il processo tributario di merito del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 1 e 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4. Secondo la ricorrente la sentenza è viziata per aver annullato del tutto l'accertamento senza procedere a una sua rideterminazione che tenesse conto delle prestazioni a pagamento rese dall'Associazione a terzi soggetti; d) violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 148, commi 2, 3 e 8. Secondo la ricorrente la CTR ha errato nel dichiarare illegittimo l'accertamento negando la disposizione di legge che condiziona il trattamento agevolato alla prestazione di servizi solo in favore degli associati;

5. Non svolge difese l'Associazione intimata;

Ritiene che:

1. il ricorso sia fondato in tutti i suoi motivi in primo luogo perché, a mente dell'articolo 111 del T.U.I.R., è esclusa la natura commerciale delle attività svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative ma non anche quella delle attività a pagamento svolte nei confronti di terzi. Inoltre l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'articolo 2697 c.c. (Cass. civ. n. 28005 del 25 novembre 2008);

2. in secondo luogo la motivazione è apodittica laddove afferma l'esiguità delle prestazioni a pagamento in favore di terzi;

3. in terzo luogo la CTR ha errato nel non riconoscere la legittimità dell'accertamento laddove ha escluso il diritto al trattamento agevolato e la soggezione a tassazione per quanto riguarda le prestazioni rese non in favore dei soci (Cassazione civile n. 22598 del 20 ottobre 2006);

4. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se

l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicché il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.